

Prot. 374 del 04/06/2026

Spett.le Ente,

come Vi è noto la debitrice Azzaro & Romano ha proposto opposizione

a precetto per asserita prescrizione del credito con citazione a comparire per il 21/12/2026.

La ditta riceve la notifica del decreto ingiuntivo il 05/10/2015 e dell'atto di precetto il 02/03/2026;

la ditta trascura, ed altresì il Giudice designato che ha addirittura sospeso con decreto

inaudita altra parte l'efficacia esecutiva del titolo (vedi all.), che lo scrivente legale già il 12/05/2025

depositava istanza per fare dichiarare l'esecutività del decreto ingiuntivo ed il Tribunale la esitava ai sensi dell'art- 647 c.p.c.

e dopo solleciti, solo il 19/02/2026.

La prescrizione è dunque stata interrotta il 12/05/2025 e i 10 anni cominciano nuovamente a decorrere dal 19/02/2026.

Tale parere è confortato dalla giurisprudenza della Cassazione Civile n. 1774/2018.

Il Giudice con lo stesso decreto che ha sospeso l'efficacia esecutiva dle titolo ha fissato la prima udienza al 07/01/2027.

Il Consorzio dovrà costituirsi con comparsa 70 gg prima del 21/12/2026 e al riguardo trasmetto preventivo ai minimi e parcella in acconto,

Vi comunico al riguardo che lo scrivente legale nel Vs interesse già il 25/05/26 ha notfcato pignoramento presso la Banca e che

quest'ultima ha già reso dichiarazione negativa (vedi doc. all.)

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed in attesa di Vs riscontro

Cordiali Saluti

Avv Antonio Sapienza

--

Prot. 324 del 04/06/2026

STUDIO LEGALE
Avv. Antonio L.M. Sapienza
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Cittadella 1 93100 - CALTANISSETTA
Cell mobile +39 3491679183
email: avv.antoniosapienza@gmail.com

Caltanissetta, 03 giugno 2026

Spett.le
Consorzio Asi in Liquidazione del Calatino

Oggetto: preavviso parcella acconto compensi costituzione causa opposizione a precetto promosso da Azzaro & Romano srl contro Consorzio Asi di Caltagirone in Liquidazione notificato il 31/05/2026 udienza 21/12/2026 – acconto compensi ex D.M. 55/2014 redatto ai minimi (scaglione € 52.000,00 - € 260.000,00)

Studio controversia € 1.276,00

Fase introduttiva € 814,00

Rimborso spese generali 15% € 313,50

Cassa Avvocati 4% € 96,14

TOTALE NETTO € 2.499,64

Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 69, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni

Cordiali Saluti,

Avv. Antonio L.M. Sapienza



Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Inv. > n° 611 04/06/2020

STUDIO LEGALE
Avv. Antonio L.M. Sapienza
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Cittadella 1 93100 - CALTANISSETTA
Tel - 0934975168
Cell mobile +39 3491679183
email: avv.antoniosapienza@gmail.com

Caltanissetta, 03 giugno 2026

Spett.le
Consorzio Asi in Liquidazione del Calatino

Oggetto: preventivo ai minimi - costituzione nel giudizio ordinario di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promosso da
Gear Azzaro e Romano srl

Valore scagione d € 52.000,00 a 260.000,00

Fase studio € 1.276,00

Fase introduttiva € 814,00

Fase istruttoria e di trattazione € 2.835,00

Fase decisionale € 2.127,00

Rimborso spese generali 15% € 1.057,80

Cassa avvocati 4% € 324,39

Bollo su fattura € 2,00

Totale € 8.436,19

Cordialità,

Avv. Antonio L. M. Sapienza

Allegato 1 - Copia Documento

Avv. Francesca Bizzini

Viale Sicilia n. 25 / Via G. Mazzini n. 26 - 95041 Caltagirone
Tel. 0933 21271 - Fax 0933 1936095 - Cell. 3397397431
C.F.: BZZFNC75P44B428O - P.Iva: 00174188888
PEC: francesca.bizzini@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

ATTO DI CITAZIONE

PER OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART. 615 C.P.C.

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DI TITOLO E PRECETTO

Nell'interesse e quale procuratore di **CEAR CERAMICHE AZZARO E ROMANO S.R.L.**, con sede in Caltagirone Zona Industriale, C.da Santa Maria Poggiarelli, P.Iva 03978700874, in persona del Legale rappresentante pro tempore **ROMANO GIOVANNA**, nata a Caltagirone il 12.08.1972, C.F.: RMNGNN72M52B428B, elettivamente domiciliata in Caltagirone Viale Sicilia n. 25, presso lo studio dell'**Avv. Francesca Bizzini**, C.F.: BZZFNC75P44B428O, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al presente atto (**doc. 1**), e che chiede che tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio siano inviate all'indirizzo PEC: francesca.bizzini@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, si

CITA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO IN LIQUIDAZIONE (P.I.00400170874), con sede in Caltagirone nell'Aggl.to Ind.le S.M. Poggiarelli, in persona del suo Legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Cittadella 1 presso lo studio del suo procuratore e difensore, **Avv. Antonio Luca Maria Sapienza** (C.F.SPNNNL73R14B429G - pec: antonio.sapienza@avvocaticl.legalmail.it), a comparire dinanzi al Tribunale ordinario civile di Caltagirone all'udienza che sarà tenuta il **21.12.2026** alle ore nove e seguenti davanti al Giudice istruttore in funzione di Giudice unico designando, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 168 *bis* del codice di procedura civile, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con espresso avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si avvisa infine che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti domande a cui chiarimento si espone in

Protocollo Arrivo N. 373/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento

FATTO

In data 02.03.2026 all'odierna attrice è stato notificato via Pec, da parte convenuta, l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, dell'importo di € 72.937,88 oltre gli interessi moratori e successive occorrendo.

Tale precetto si fonda sul decreto ingiuntivo n. 201/15 reso dal Tribunale per complessivi € 36.512,42 oltre interessi e spese legali, per mancato pagamento di canoni di locazione dal 21/01/2011 al 28/02/2015 del capannone ove l'attrice svolge la propria attività artigianale, e che era stato notificato telematicamente alla debitrice in data 05.10.2015.

Il Tribunale di Caltagirone in data 19/02/2026 ha dichiarato il D.I. 201/15 definitivamente esecutivo, e controparte ha notificato per Pec il 02.03.2026 il precetto oggi opposto.

Alla data odierna parte convenuta non ha notificato alcun atto esecutivo all'attrice, in virtù del precetto suddetto.

DIRITTO

ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO ED INEFFICACIA DEL D.I. 201/2015 PER INTERVENUTO DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE

A prescindere che la debenza dei canoni di locazione per le attività imprenditoriali esercitate nei capannoni nella zona industriale di Caltagirone è oggetto di altro contenzioso che coinvolge diverse imprese artigiane e il Consorzio ASI in liquidazione, in questa sede si evidenzia che ai sensi degli artt. 2946 c.c. e 2953 c.c., il diritto di credito fondato su un D.I. si prescrive in dieci anni.

Dopo 10 anni dalla notifica, un decreto ingiuntivo va in prescrizione e non può più essere utilizzato per pignoramenti o azioni esecutive, a condizione che il creditore non abbia interrotto i termini.

Nel caso che ci occupa parte convenuta ha notificato il titolo suddetto in data 05.10.2015, ma dopo tale data non è stato notificato alcun atto interruttivo o richiesta di pagamento del credito in esso portato per oltre 10 anni, con la conseguenza che la notifica del precetto avvenuta in data 02.03.2026, quando il termine prescrizionale è abbondantemente decorso, non può rendere efficace un diritto di credito ormai definitivamente estinto.

Protocollo Arrivo N. 373/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento

Anche nel precetto infatti il Consorzio nulla dice di eventuali atti interruttivi, che di certo sarebbero stati richiamati se ci fossero stati, così come è stata specificata la data di notifica del titolo.

Il silenzio di controparte in tal senso rafforza e dimostra che non vi è stato alcun atto interruttivo in oltre 10 anni tale per cui nessuna azione esecutiva potrà essere intrapresa in virtù di tale titolo ormai prescritto ed inefficace e del precetto oggi opposto.

Nello specifico il termine prescrizionale è maturato, per assenza di atti interruttivi, decorsi 10 anni da quando il titolo è divenuto definitivo per mancata opposizione, e quindi dopo i 40 giorni concessi al debitore per proporre opposizione.

La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15157 del 20/06/2017 ha infatti sancito il seguente principio in materia di decorrenza della prescrizione del decreto ingiuntivo: *"l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione"*.

Il termine prescrizionale, quindi, di un decreto ingiuntivo è di 10 anni e 40 gg dalla data della sua notifica alla parte ingiunta, che nel caso che ci occupa è definitivamente decorso il 14.11.2025.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Lo scopo della presente azione è quello evidente di far dichiarare inefficace il titolo per intervenuta prescrizione, ma è anche quello di evitare che controparte possa incardinare, in virtù del precetto opposto e di un titolo prescritto, una azione esecutiva che vada ad incidere prepotentemente e negativamente nella situazione economica dell'attrice.

Per tale ragione è necessario sospendere l'efficacia esecutiva di titolo e precetto, ricorrendone i requisiti cautelari.

Il *fumus boni iuris* è, per quanto sopra detto, evidente, essendo decorso il termine decennale di prescrizione per poter far valere il diritto di credito di cui al D.I. 201/15. Appare pertanto chiara ed indiscutibile la fondatezza dei motivi di opposizione.

Con riferimento al *periculum in mora*, si evidenzia che vi è concreto pericolo che, durante il tempo necessario a giungere alla decisione del presente giudizio, possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile a parte attrice dall'esecuzione di un decreto ingiuntivo prescritto ed inefficace, che può comportare ingiuste esecuzioni che danneggerebbero l'attività artigianale, già fortemente provata dalla situazione economico-sociale in cui è collocata, anche alla luce dei tempi necessari a definire un'eventuale ulteriore contenzioso di opposizione all'esecuzione.

Indubbiamente qualora controparte dovesse incardinare un'esecuzione, per quanto infondata ed improcedibile, il danno grave ed irreparabile, visto anche il notevole importo precettato, sarebbe indiscutibile.

Circostanza questa che certamente integra i "gravi motivi" richiesti dalla legge per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto.

Per tutto quanto sopra esposto, l'attrice come sopra rappresentata e difesa, chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di titolo e precetto, l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, ragione e difesa,

- **Preliminarmente**, sospendere l'efficacia esecutiva del D.I. 201/2015 e del precetto su di esso fondato, anche inaudita altera parte, visti i danni gravi ed irreparabili che potrebbe subire l'attrice dall'esecuzione di un titolo prescritto ed inefficace;
- **Nel merito**, dichiarare prescritto ed inefficace il D.I. 201/2015 per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione, dalla definitività dello stesso (14.11.2015) alla notifica del precetto opposto (02.03.2026);
- Conseguentemente dichiarare nullo il precetto oggetto di causa notificato il 02.03.2026;
- Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Si allega:

1. Procura alle liti
2. Atto di Precetto opposto
3. Pec di notifica del precetto del 02.03.2026
4. D.I. 201/2015

5. Ricevuta C.U.

Si dichiara che il valore della presente controversia è di € 72.937,88, e il contributo unificato versato è di € 759,00, oltre diritti di segreteria.

Caltagirone 30.05.2026

Avv. Francesca Bizzini

Protocollo Arrivo N. 373/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Copia Documento

458 /2026 R.G.



Tribunale Ordinario di Caltagirone
Sezione Unica Civile

Nella causa civile iscritta al n.r.g 458 /2026
promossa da:

CERAMICHE AZZARO E ROMANO S.R.L. , rappresentato e difeso dall'Avv. BIZZINI
FRANCESCA

ATTORE

CONTRO

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO IN
LIQUIDAZIONE ,**

CONVENUTO

il Giudice Istruttore designato, Dott. Vincenzo Alfio Filippello,;

- Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto formulata ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.;
- Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione propria della presente fase, sussistano i presupposti del *fumus boni iuris*, apparendo documentato il decorso del termine decennale di prescrizione (*actio iudicati* ex art. 2953 c.c.) tra la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 5.10.2015, e la notifica dell'odierno atto di precetto, avvenuta in data 2.03.2026;
- Ritenuto altresì sussistente il requisito del *periculum in mora*, configurabile nel rischio concreto e imminente di avviamento di procedure esecutive forzate (es. pignoramento immobiliare o presso terzi) idonee a recare un pregiudizio grave e difficilmente riparabile all'istante;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere con decreto *inaudita altera parte* prima della convocazione della controparte;

P.Q.M.

SOSPENDE provvisoriamente l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto fino alla prima udienza di comparizione delle parti;

FISSA l'udienza del 7 gennaio 2027 alle ore di rito per la prima comparizione delle parti dalla quale decorreranno i termini 171ter cpc e per la discussione sulla conferma, modifica o revoca del presente provvedimento;

ASSEGNA alla opponente termine perentorio fino al 15 giugno 2026 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Si comunichi

Caltagirone 03/06/2026

Il G.O.P.

Avv. Vincenzo Alfio Filippello





RAGUSA, 28/05/2026
Servizio Legal Operations

E-mail: pignoramenti@baps.it
PEC: pignoramenti@pec.baps.it
Pratica n. PIG2026000000000019727

Spett.le
CONSORZIO AREA SVIL INDUS CALATINO
c/o Avv. SAPIENZA ANTONIO LUCA
MARIA

Oggetto: Pignoramento presso terzi contro **CERAMICHE AZZARO E ROMANO S.R.L. - 03978700874** promosso da **CONSORZIO AREA SVIL INDUS CALATINO**.

Facciamo riferimento alla procedura esecutiva in oggetto, pervenuta in data 28/05/2026 alla Banca Agricola Popolare di Sicilia, per comunicarLe che

non ci sono somme nella disponibilità del debitore esecutato.

La presente costituisce la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. da rendere nella prossima udienza del 29/06/2026 da parte di questa Banca.

Ai fini della gestione, in prosieguo, della procedura, in ipotesi di iscrizione a ruolo della causa, La preghiamo di comunicarci a mezzo PEC, il numero R.G.E. e l'eventuale data di differimento della prima udienza, in caso contrario La invitiamo a confermarci la mancata iscrizione a ruolo della procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 164 ter 1° comma disp. attuazione cpc.

In riferimento al pignoramento in oggetto, in virtù della riforma dell'art. 543 cpc stabilita con L.206/2021, Le specifichiamo sin da ora che provvederemo a considerare inefficace il pignoramento, con conseguente sblocco degli eventuali crediti e cessazione di ogni obbligo di legge a carico della Banca quale terzo pignorato, se non riceveremo da parte Sua l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nel provvedimento.

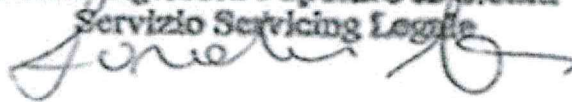
La comunicazione di iscrizione e relativo numero, come da normativa, dovrà essere notificata alla scrivente, preferibilmente tramite PEC al seguente indirizzo: pignoramenti@pec.baps.it

Banca Agricola Popolare di Sicilia

Società Cooperativa Per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Viale Europa 65, 97100 Ragusa
Telefono: +39 0932 603 111
info@baps.it | baps@pec.baps.it
www.baps.it

Iscrizione Registro Imprese di Ragusa
CF e PI 00026870881
REA n. 486
Albo Aziende di Credito n. 1330
Codice Univoco IOPVBGU
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Con l'occasione, porgiamo, distinti saluti.

Banca Agricola Popolare di Sicilia
Servizio Servicing Legale


Allegato 3 - Copia Documento

Banca Agricola Popolare di Sicilia

Società Cooperativa Per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Viale Europa 65, 97100 Ragusa
Telefono: +39 0932 603 111
info@baps.it | baps@pec.baps.it
www.baps.it

Iscrizione Registro Imprese di Ragusa
CF e PI 00026870881
REA n. 486
Albo Aziende di Credito n. 1330
Codice Univoco IOPVBGU
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi